REVISIONE DELL'ORDINAMENTO FINANZIARIO DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA

Art. 12

Collaborazione della Regione per l'accertamento delle imposte dirette

Ai fini dell'accertamento delle imposte dirette erariali, gli uffici finanziari dello Stato nella Regione comunicano alla giunta regionale la lista dei contribuenti domiciliati nella Valle, con l'indicazione dei redditi compresi nella dichiarazione annuale o accertati d'ufficio. La giunta esaminata la lista, la completa e la rettifica, indicando la ragione delle variazioni introdotte. La giunta indica altresi' gli altri dati necessari per il nuovo o migliore accertamento dei tributi nei confronti degli iscritti nella lista. Gli uffici finanziari dello Stato nella Regione daranno alla giunta notizia dei provvedimenti adottati in base alle indicazioni dalla stessa ricevute.

Versione in vigore dal 1 gennaio 1972, non più in vigore dal 1 gennaio 1981 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Revisione dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta
Estremi	Legge 6 dicembre 1971, n. 1065
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 1971

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/revisione-dell-ordinamento-finanziario-della-regione-valle-d-aosta-1971/art-12-collaborazione-della-regione-per-l-accertamento-delle-imposte-dirette/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it